

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TARIFFARIA ADOTTATA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE AEEGSI N. 665/2017/R/IDR (TICSI)

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'articolazione tariffaria approvata con delibera assembleare n. 17/2018 e suoi successivi aggiornamenti, modifiche o integrazioni, in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/idr (TICSI), relativamente ai seguenti aspetti:
 - le modalità e le tempistiche di presentazione dell'autocertificazione del numero di componenti del nucleo domestico residente (art. 3.6 e art. 25.2 dell'Allegato A al TICSI);
 - le modalità di conguaglio degli importi fatturati relativi all'anno 2018;
 - le modalità e le tempistiche inerenti all'attività di riconduzione delle utenze alle tipologie d'uso previste nel TICSI;
 - le modalità di fatturazione dei reflui industriali autorizzati allo scarico in pubblica fognatura di cui al Titolo IV del TICSI.
2. Le finalità del presente Regolamento sono:
 - a. fornire le indicazioni per applicare correttamente l'articolazione tariffaria approvata con la delibera assembleare n. 17/2018 per l'anno 2018 e per gli anni successivi;
 - b. definire le modalità per determinare il numero dei componenti del nucleo familiare delle utenze residenti e per gestire le sue modifiche ed i suoi aggiornamenti;
 - c. definire una "road map" attraverso la quale predisporre l'articolazione tariffaria sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare, in applicazione dell'art. 3.4, lett. b, del TICSI nonché per aggiornare le anagrafiche delle utenze in applicazione di quanto disposto dall'art. 3.2, lett. a), della deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/idr;
 - d. chiarire le modalità con la quale i gestori devono procedere alla rilevazione dei volumi scaricati e degli inquinanti presenti nei reflui industriali di cui al titolo IV del TICSI.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si riportano le seguenti definizioni:
 - **A.A.t.o. 3:** Assemblea di Ambito territoriale ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata;
 - **Delibera n. 17/2018:** delibera dell'Assemblea n. 17 del 12.10.2018 avente ad oggetto "Approvazione dell'articolazione tariffaria ai sensi della delibera AEEGSI n. 665/2017/R/idr Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti";
 - **Gestore:** si intende l'insieme dei soggetti operanti nell'A.A.t.o. 3 che gestiscono operativamente e di fatto il servizio idrico integrato;
 - **NCNF o Numero dei componenti del nucleo familiare:** rappresenta il numero dei componenti associato all'utenza domestica residente diretta ed indiretta;

- **Regolamento:** il presente Regolamento per l'applicazione dell'articolazione tariffaria adottata ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 665/17/R/idr recante *"Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti"*;
- **TICSI:** l'allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 665/17/R/idr;
- **Utenze domestiche residenti:** tutte le utenze domestiche residenti dirette e indirette;
- **Utenze domestiche residenti dirette:** le utenze domestiche residenti il cui intestatario della fornitura è un membro del nucleo familiare con dimora abituale nell'unità immobiliare nella quale è attiva l'utenza stessa;
- **Utenze domestiche residenti indirette:** le unità immobiliari sottese alle utenze raggruppate che abbiano una tipologia d'uso assimilabile al domestico residente.

Art. 3 – Determinazione del numero dei componenti nucleo familiare (NCNF)

1. L'articolazione tariffaria basata sul NCNF è unicamente destinata alle Utenze domestiche residenti, dirette ed indirette.
2. Ai fini della determinazione del NCNF, si fa riferimento al concetto di "famiglia anagrafica" definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso all'art. 4 come *"l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune"*.
3. Il Gestore è il soggetto competente sia per la determinazione del NCNF, sia per il suo aggiornamento secondo le modalità indicate negli articoli successivi del Regolamento.

Art. 4 – Criteri di fatturazione nel periodo transitorio

1. A partire dall'anno 2018 e fino alla definizione dell'articolazione tariffaria "puntuale", cioè in funzione dell'effettiva numerosità dell'utenza, il Gestore applica le disposizioni del presente articolo.
2. Salvo quanto previsto nel successivo comma 3, il Gestore applica l'articolazione tariffaria di cui alla Delibera n. 17/2018 agli utenti sulla base di un criterio pro capite di tipo standard, ossia considerando un'Utenza domestica residente "tipo" di tre componenti (NCNF = 3).
3. A seguito della presentazione di un'autocertificazione trasmessa dal singolo Utente domestico residente interessato che attesti il NCNF, è fatto obbligo al Gestore di fatturare i consumi riparametrando l'ampiezza degli scaglioni di consumo determinati nella Delibera 17/2018, come segue:

$$F_a^{eff} = \frac{F_a^{st} * NCNF}{3}$$

Dove:

- F_a^{eff} : rappresenta la fascia "a" dell'uso domestico residente (prima fascia, seconda fascia, ecc.) riparametrata in funzione dell'effettiva numerosità dell'utenza;
- F_a^{st} : rappresenta la fascia "a" dell'uso domestico residente (prima fascia, seconda fascia, ecc.) di tipo "standard" approvata con la Delibera n. 17/2018.

4. Entro il 31.12.2018 il Gestore è tenuto a predisporre un modulario attraverso il quale, tenuto conto delle disposizioni contenute all'art. 3.6 del TICS, gli utenti possono autocertificare il NCNF.
5. L'autocertificazione di cui al precedente comma può essere presentata dagli utenti il cui NCNF risulti superiore a 3 unità e specificatamente dall'intestatario della fornitura per le utenze dirette e dall'amministratore di Condominio per le utenze indirette.
6. Nel caso in cui l'autocertificazione è presentata entro il 15.03.2019, il Gestore è tenuto a conguagliare gli importi precedentemente fatturati, in funzione dell'effettivo NCNF dell'utenza, con decorrenza dal 01.01.2018.
7. Nel caso in cui l'autocertificazione è presentata successivamente al 15.03.2019, il Gestore è tenuto a fatturare i consumi, in funzione dell'effettivo NCNF dell'utenza, con decorrenza dalla data di presentazione dell'autocertificazione.
8. Il Gestore riporta in ogni bolletta in maniera evidente e pubblica sul proprio sito internet almeno un recapito postale, un indirizzo di posta elettronica certificata o fax per l'inoltro dell'autocertificazione.
9. Il Gestore predispone un'informativa che riporta sinteticamente le modalità ed i termini per la presentazione dell'autocertificazione e la trasmette alle Utenze domestiche residenti con la prima bolletta utile emessa successivamente all'entrata in vigore del Regolamento.
10. Il Gestore ha l'obbligo di indicare in bolletta in forma chiara ed evidente il NCNF associato a ciascuna Utenza domestica residente.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Utenze domestiche residenti attivate successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, a decorrere dalla data di attivazione, di subentro o di voltura del contratto.

Art. 5 – Criteri di fatturazione a regime (articolazione tariffaria basata sull'effettiva numerosità dell'utenza)

1. A seguito dell'acquisizione di tutte le informazioni e dei dati necessari, e subordinatamente a specifica approvazione dell'aggiornamento dell'articolazione tariffaria da parte dell'A.A.t.o. 3, secondo le disposizioni dell'art. 3.4, lett. a, del TICS il Gestore applica la nuova articolazione tariffaria definita sulla base dell'effettivo NCNF.
2. A ciascuna Utenza domestica residente è associato il NCNF definito secondo le procedure descritte nell'articolo 6.
3. Nei casi in cui, per qualsiasi ragione, non sia possibile associare il NCNF all'utenza, il Gestore applicherà la struttura dei corrispettivi prevista per l'utenza standard (3 persone).

Art. 6 – Obblighi del Gestore ed aggiornamento dell'anagrafica delle utenze

1. Il Gestore, entro il 30.09.2020, è tenuto ad effettuare un aggiornamento dell'anagrafica delle Utenze domestiche residenti dirette ed indirette assegnando a ciascuna il NCNF, secondo le modalità ritenute più opportune.
2. Entro la data di cui al comma precedente, il Gestore è tenuto ad inoltrare all'A.A.t.o. 3 l'elenco aggiornato dell'anagrafica delle utenze, corredato del NCNF assegnato per ciascuna Utenza

domestica residente diretta ed indiretta.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, il Gestore è tenuto altresì all'aggiornamento del NCNF associato a ciascuna utenza, a cadenza almeno biennale.
4. L'A.A.t.o. 3 utilizzerà i dati raccolti e consegnati dal Gestore per attuare la seconda fase della riforma di cui alla lett. a dell'art. 3.4 del TICSÌ, da approvare entro il 31.12.2021.
5. Le Utenze domestiche residenti, dirette ed indirette (per il tramite dell'Amministratore di condominio), sono tenute a comunicare eventuali variazioni del NCNF entro 60 giorni dell'effettiva modifica.
6. Nei casi di variazione del NCNF, il Gestore applicherà la struttura dei corrispettivi riparametrata in funzione di detta variazione, a decorrere dalla data di comunicazione dell'utenza.
7. In caso di erronea attribuzione da parte del Gestore del NCNF, su istanza di parte corredata da specifici elementi a comprova, l'Utenza domestica residente, diretta o indiretta (per il tramite dell'Amministratore di condominio), può richiedere il ricalcolo degli importi fatturati per l'intero periodo nel quale si riscontra l'erronea attribuzione del NCNF.

Art. 7 – Verifiche delle autocertificazioni e conseguenze tariffarie per errate autocertificazioni

1. Il Gestore in qualsiasi momento ha la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle informazioni dichiarate dall'utenza nelle autocertificazioni secondo le modalità previste dalla Legge.
2. Qualora il contenuto delle autocertificazioni risultasse non conforme al vero o in caso di omissione della comunicazione entro i 60 giorni previsti all'art. 6.5, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il Gestore dovrà recuperare il gettito tariffario eventualmente non corrisposto per la non conforme o omessa comunicazione.
3. Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore non è tenuto a conguagliare e ristorare gli eventuali importi a favore dell'utente.

Art. 8 – Riconduzione delle utenze alle tipologie previste nel TICSÌ

1. Il Gestore, entro il 30.06.2019, è tenuto ad effettuare una verifica dell'anagrafica delle utenze al fine di accertare la corretta assegnazione della tipologia d'uso tra quelle previste dal TICSÌ.
2. In funzione dell'effettiva tipologia d'uso, le utenze domestiche devono essere suddivise e ricondotte alle seguenti categorie:
 - a) residenti dirette;
 - b) residenti indirette (incluse cioè in un'utenza raggruppata);
 - c) non residenti dirette;
 - d) non residenti indirette.
3. In funzione dell'effettiva tipologia d'uso e sulla base di quanto stabilito dall'art. 8 del TICSÌ e dall'art. 9 del Regolamento del SII, le utenze non domestiche devono essere suddivise tra:
 - a) artigianali e commerciali industriali;

- b) altri usi diversi;
 - c) uso agricolo e zootecnico;
 - d) uso pubblico non disalimentabile;
 - e) uso pubblico disalimentabile;
 - f) grandi utenti.
4. Con riferimento alle utenze di cui alle lettere a) e b) del comma 3, il Gestore è tenuto ad indicare anche la corrispondente sottotipologia “piccolo”, “medio”, “grande” e “speciale”, secondo quanto stabilito nella Delibera n. 17/2018.
 5. Con riferimento alle utenze di cui alla lettera d), il Gestore è tenuto ad indicare l’eventuale sottotipologia “Antincendio”.
 6. Con riferimento al complesso delle utenze non domestiche, il Gestore è infine tenuto ad indicare se queste siano dirette o indirette (incluse cioè in un’utenza raggruppata).
 7. Il Gestore ha l’obbligo di indicare in bolletta in forma chiara ed evidente sia la tipologia d’uso assegnata all’utenza sia l’eventuale sottotipologia.
 8. In caso di erronea attribuzione da parte del Gestore della tipologia d’uso, su istanza di parte corredata da specifici elementi a comprova, l’utenza diretta o indiretta (per il tramite dell’Amministratore di condominio) può richiedere il ricalcolo degli importi fatturati per l’intero periodo nel quale si riscontra l’erronea attribuzione della tipologia d’uso.

Art. 9 – Criteri di fatturazione dei reflui industriali di cui al Titolo IV del TICS

1. I corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano i propri reflui in pubblica fognatura, definiti sulla base dei criteri e delle modalità di cui al Titolo 4 del TICS ed alla Delibera n. 17/2018, sono:
 - a) una quota fissa;
 - b) una quota capacità;
 - c) una quota variabile.
2. I volumi ai quali si applicano le quote tariffarie di cui al comma precedente devono essere quantificati secondo quanto disposto dall’art. 27 del TICS.
3. Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto e non sia prevista un’idonea misurazione presso il punto di scarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 48, comma 5, del vigente Regolamento del SII.
4. Con riferimento alla qualità degli scarichi, ai fini della determinazione degli inquinanti presenti nei reflui, il Gestore ha l’obbligo di effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche secondo quanto stabilito dall’art. 28 del TICS. Per le utenze con un volume annuo scaricato inferiore a 3.000 metri cubi, il Gestore ha la facoltà di determinare gli inquinanti presenti nello scarico, necessari per il calcolo dei corrispettivi, anche utilizzando le analisi effettuate dall’utente.
5. Il Gestore è tenuto a garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica di cui al comma precedente.

Art. 10 – Pubblicità e comunicazione

1. È fatto obbligo ai Gestori di pubblicare il Regolamento e di rendere disponibili i moduli eventualmente utilizzabili ai fini dell'autocertificazione anche sul proprio sito internet.

Art. 11 – Disposizioni finali

1. Ai sensi dell'art. 4.1, lett. c), della deliberazione AEEGSI n. 665/2017/R/idr, almeno nell'ultimo ciclo di fatturazione dell'annualità 2018 i Gestori devono emettere le bollette sulla base della nuova articolazione tariffaria approvata con la Delibera n. 17/2018, conguagliando gli importi precedentemente fatturati con l'articolazione previgente con decorrenza dal 01.01.2018.
2. È facoltà del Gestore emettere fatture di conguaglio degli importi di cui al punto precedente anche alle utenze che risultano cessate.
3. Le eventuali fatture di conguaglio per le utenze cessate dovranno essere emesse entro il 31.03.2019.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività della delibera di approvazione dell'Assemblea dell'A.A.t.o. 3.